

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
(CODICE FISCALE N°80213470588)

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Contratti
Repert n° 20135
in data 05 LUG. 2012

T/1030

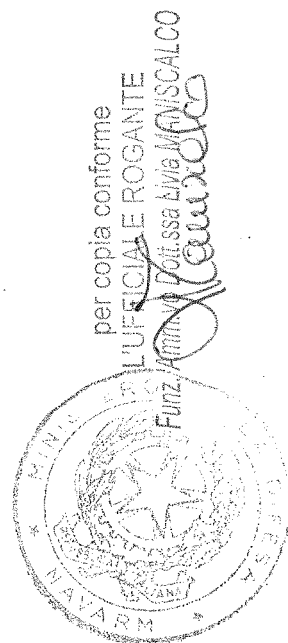
2° ATTO AGGIUNTIVO

(CIG 0975460F0A)

che si stipula tra il Ministero della Difesa (Navarm) e la Società "FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A.", Direzione Navi Militari, con sede legale in Trieste, per la fornitura di varianti tecniche da apportare a quanto previsto dal Contratto n°19755 di Repertorio, in data 21 Aprile 2008, per l'importo complessivo di € 5.959.050,00 (Euro cinquemilioninovecentocinquantanovemilacinquanta/00).

L'anno duemiladodici, il giorno CINQUE del mese di LUGLIO in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n. 80213470588).

Innanzi a me, Dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai



testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI

- la dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società",

- il Dottor Sergio FERRANDINO nato a Roma il 24/11/1954 in qualità di Procuratore Speciale della Società "FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A.", Direzione Navi Militari, con sede legale in Trieste - via Genova, 1 (codice fiscale n°00397130584) come risulta dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Trieste in data 07/05/2012 e dalla Procura Speciale n°89283 di Repertorio in data 06/06/2012.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io
Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la
stipulazione, a mio rogito, del presente Atto
Aggiuntivo in forma pubblico - amministrativa.

PREMESSO CHE

1. con contratto n°19755 di Rep. in data 21 Aprile
2008, approvato con Decreto in data 15/05/2008,
registrato alla Corte dei Conti il 24/06/2008,
Registro n°8 Difesa, foglio n°59 Contratti, la
Società "FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI
S.P.A." - Direzione Navi Militari, con sede in
Trieste, si è obbligata ad eseguire per conto della
Marina Militare Italiana la costruzione e consegna
di n°2 (due) Sommergibili tipo "U212A" e del
relativo Supporto Logistico, per l'importo
complessivo di € 879.853.800,00 (euro ottocento-
settantanovemilioniottocentocinquantatremilaotto-
cento/00);

2. che il contratto n°19755 di Rep. del 21 Aprile
2008 di cui al punto 1 sarà indicato nel prosieguo
semplicemente come "Contratto";

3. che, per tenere conto delle indicazioni scaturite
in sede di definizione del progetto, ai sensi
dell'art. 18 del Capitolato Generale D'oneri per i

Alaino

[Signature]

[Signature]

Contratti stipulati dall'A.D., approvato con D.M. in data 14/04/2000, si rese necessario introdurre varianti relative a prestazioni aggiuntive, formalizzate nell'Atto Aggiuntivo di Rep. 19977 del 23/11/2010 (nel seguito "1° Atto Aggiuntivo") debitamente approvato nei modi di legge. A seguito di detto Atto Aggiuntivo l'importo complessivo (Contratto + Atto Aggiuntivo) ammonta ad € 911.262.800,00 (euro novecentoundicimilioni-duecentosessantaduemilaottocento/00);

4. che, per acquisire la capacità di trasporto dei mezzi speciali e assicurare la riuscita della fornitura mediante l'acquisizione di varianti minori, dotazioni speciali per l'Impianto di risalita di emergenza e corsi di addestramento, si rende necessario introdurre ulteriori aggiunte e varianti descritte nella Specifica Tecnica allegata al presente Atto Aggiuntivo che integrano la Specifica Tecnica della Fornitura del Contratto, così come già integrata dal Verbale di Variazione delle Specifiche Tecniche formalizzato in data 18/11/2009 ;

5. che per le nuove attività definite di "Fornitura dotazioni speciali per i "Gas Generator" e

"Fornitura dei titoli di viaggio per il personale MMI che partecipa ai corsi" si rende necessaria l'introduzione di due nuovi Sublotti, rispettivamente denominati 4.2 e 3.3;

6. che nel seguito del presente Atto Aggiuntivo l'Ufficio Tecnico Territoriale periferico MMI di La Spezia, Sezione Sommergibili, sarà richiamato come "UTNAV" mentre l'Amministrazione Difesa come A.D..

7. che, a seguito della determinazione a contrarre approvata in data 27.02.2012 e archiviata con prot. 041 del 11.04.2012 è stata inviata richiesta di offerta alla Società in data 16.03.2012;

8. che la Società ha presentato offerta in data 13.04.2012;

9. che una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;

10. che, la Società ha accettato il prezzo di € 5.959.050,00 (Euro cinquemilioninovecentocinquantanovemilacinquanta/00), in data 25.05.2012.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per le condizioni generali amministrative valgono le



condizioni fissate nel Contratto, nonché quelle fissate nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento è il Vice Capo Ufficio dell'Ufficio di Programma Sommergibili di NAVARM.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 301 del D.P.R. 207 del 2010 verrà indicato contestualmente alla comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La parte di fornitura del presente Atto Aggiuntivo soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato andrà ad integrare l'Appendice Classificata parte integrante del Contratto così come stabilito all'art. 2 del Contratto stesso.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 La Società si impegna a realizzare:

4.1.1 le varianti di fornitura ai Sublotti 1.2 (progettazione), 2.1 (primo battello), 2.2 (secondo battello), 3.1 (documentazione logistica), 3.2 (corsi di addestramento);

4.1.2 Le forniture aggiuntive costituenti i nuovi Sublotti 3.3 (rimborso delle spese di viaggio per il personale frequentatore dei corsi di addestramento) e 4.2 (dotazioni speciali per l'impianto di risalita di emergenza).

4.1.3 Le varianti di fornitura relative alla configurazione del sommergibile che non comportano variazioni di prezzo.

Lo sviluppo delle attività di cui ai punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 e le relative condizioni di fornitura sono identificati e delimitati nella relativa Specifica Tecnica di Fornitura che, sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante del presente Atto Aggiuntivo, al quale si allega.

4.2. In relazione alle attività oggetto del presente Atto Aggiuntivo, valutata l'assenza di interferenze, e la conseguente assenza dei costi connessi, le parti ritengono di non dover procedere alla elaborazione del DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

Alaincelco

2/2

offel

✓

ARTICOLO 5 (PREZZO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA)

5.1. L'importo complessivo della fornitura di cui al presente Atto Aggiuntivo è di € 5.959.050,00 (Euro cinquemilioninovecentocinquantanovemilacinquanta/00) di cui € 14.300,00 (Euro quattordicimilatrecento/00) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro, e viene così suddiviso:

Sublotto 1.2: € 87.550,00 (Euro ottantasettemilacinquecentocinquanta/00);

Sublotto 2.1: € 368.450,00 (Euro trecentosessantottomilaquattrocentocinquanta/00);

Sublotto 2.2: € 370.470,00 (Euro trecentosettantamilaquattrocentosettanta/00);

Sublotto 3.1: € 20.640,00 (Euro ventimila-seicentoquaranta/00);

Sublotto 3.2: € 549.300,00 (Euro cinquecento-quarantanovemilatrecento/00);

Sublotto 3.3: € 42.800,00 (Euro quarantaduemilaottocento/00);

Sublotto 4.2 (Fase 1): € 2.259.920,00 (Euro duemilioniducentocinquantanovemilanovecentoventi/00)

Sublotto 4.2 (Fase 2): € 2.259.920,00 (Euro duemilioniducentocinquantanovemilanovecentoventi/00)

5.2. I prezzi di cui al precedente comma 5.1,

concordati tra le parti a norma dell'art. 11 del Contratto costituiscono importi in aumento rispetto al prezzo totale della commessa stabilito nel Contratto e nel 1° Atto Aggiuntivo.

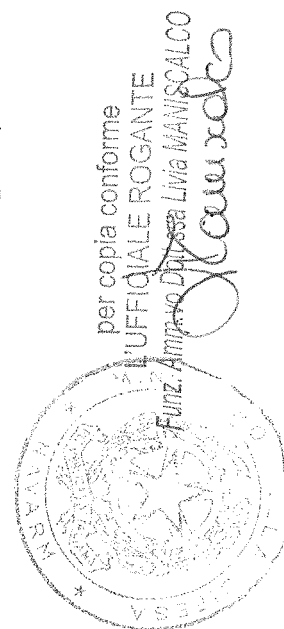
5.3. Si riportano di seguito i prezzi di tutti i sublotti:

5.3.1. Sublotto n. 1.1

- a) Contratto + 1° A.A.: € 10.304.780,00 (Euro diecimilionitrecentoquattromilasettecentottanta/00);
- b) importo in aumento per effetto del presente Atto Aggiuntivo: nessuna variazione;
- c) prezzo del Sublotto rideterminato a seguito del presente Atto Aggiuntivo (a+b): € 10.304.780,00 (Euro diecimilionitrecentoquattromilasettecentottanta/00);

5.3.2. Sublotto n. 1.2

- a) Contratto + 1° A.A.: € 52.066.510,00 (Euro cinquantaduemilionisessantaseimilacinquecentodieci/00);
- b) importo in aumento per effetto del presente Atto Aggiuntivo: € 87.550,00 (Euro ottantasettemilacinquecentocinquanta /00);
- c) prezzo del Sublotto rideterminato a seguito del presente Atto Aggiuntivo (a+b): € 52.154.060,00



(Euro cinquantaduemilionicentocinquantaquattromila-
sessanta/00).

5.3.3. Sublotto n. 2.1

a) Contratto + 1° A.A.: € 418.596.530,00 (Euro
quattrocentodiciottomilionicinquecentonovantaseimila
cinquecentotrenta/00);

b) importo in aumento per effetto del presente Atto
Aggiuntivo: € 368.450,00 (Euro trecento-
sessantottomilaquattrocentocinquanta/00);

c) prezzo del Sublotto rideterminato a seguito del
presente Atto Aggiuntivo (a+b): € 418.964.980,00
(Euro quattrocentodiciottomilioninovecentosessanta-
quattromilanovecentottanta/00).

5.3.4. Sublotto n. 2.2

a) Contratto + 1° A.A.: € 412.070.150,00 (Euro
quattrocentododicimilionisettantamilacentocinquanta/
00);

b) importo in aumento per effetto del presente Atto
Aggiuntivo: € 370.470,00 (Euro trecentosettanta-
milaquattrocentosettanta/00);

c) prezzo del Sublotto rideterminato a seguito del
presente Atto Aggiuntivo (a+b): € 412.440.620,00
(Euro quattrocentododicimilioniquattrocentoquaranta-
milaseicentoventi /00).

5.3.5. Sublotto n. 3.1

a) Contratto + 1° A.A.: € 9.412.340,00 (Euro novemilioni quattrocento dodici mila trecento quaranta/00);

b) importo in aumento per effetto del presente Atto

Aggiuntivo: € 20.640,00 (Euro ventimila seicento quaranta/00);

c) prezzo del Sublotto rideterminato a seguito del presente Atto Aggiuntivo (a+b): € 9.432.980,00 (Euro novemilioni quattrocento trentadue mila novecento ottanta/00).

5.3.6. Sublotto n. 3.2

a) Contratto + 1° A.A.: € 949.200,00 (Euro novecento quarantanove mila duecento/00);

b) importo in aumento per effetto del presente Atto Aggiuntivo: € 549.300,00 (Euro cinquecento quarantanove mila trecento/00);

c) prezzo del Sublotto* rideterminato a seguito del presente Atto Aggiuntivo (a+b): € 1.498.500,00 (Euro un milione quattrocento novantotto mila cinquecento/00).

5.3.7 Sublotto n. 3.3 (introdotto con il presente Atto Aggiuntivo)

a) Contratto + 1° A.A.: Sublotto non previsto;

b) importo in aumento per effetto del presente Atto Aggiuntivo: € 42.800,00 (Euro quarantadue mila-

Altauro

23/10/2011

Offa

ottocento/00). importo massimo presunto, IVA inclusa;

c) prezzo del Sublotto a seguito del presente Atto Aggiuntivo: € 42.800,00 (Euro quarantaduemilaottocento/00), importo massimo presunto, IVA inclusa.

5.3.8 Sublotto n. 4.1

a) Contratto + 1° A.A.: € 7.863.290,00 (Euro settemilioniottocentosessantatremiladuecentonovanta/00),
importo massimo presunto;

b) importo in aumento per effetto del presente Atto Aggiuntivo: nessuna variazione;

c) prezzo del Sublotto rideterminato a seguito del presente Atto Aggiuntivo (a+b): € 7.863.290,00
(Euro settemilioniottocentosessantatremiladuecentonovanta/00), importo massimo presunto;

5.3.9 Sublotto n. 4.2 (introdotta con il presente Atto Aggiuntivo)

a) Contratto + 1° A.A.: Sublotto non previsto;

b) importo in aumento per effetto del presente Atto Aggiuntivo: € 4.519.840,00 (Euro quattromilioni-cinquecentodiciannovemilaottocentoquaranta/00);

c) prezzo del Sublotto a seguito del presente Atto Aggiuntivo: € 4.519.840,00 (Euro quattromilioni-

cinquecentodiciannovemilaottocentoquaranta/00).

5.4. Per quanto sopra detto, l'importo in aumento della spesa del presente Atto Aggiuntivo ammonta a € 5.959.050,00 (Euro cinquemilioninovecentocinquantanovemilacinquanta/00).

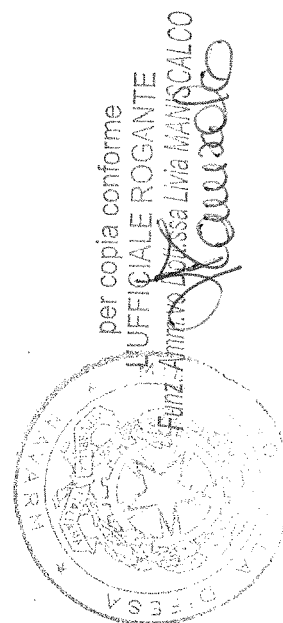
5.5. Conseguentemente, l'importo complessivo della commessa, a seguito delle modifiche apportate dal presente Atto Aggiuntivo, ammonta a € 917.221.850,00 (Euro novecentodiciassettemilioniduecentoventunomilaottocentocinquanta/00).

5.6. La Società inoltre effettuerà, senza variazioni di prezzo, le modifiche e varianti no cost riportate nella Specifica Tecnica allegata al presente Atto Aggiuntivo.

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente Atto Aggiuntivo è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di



esecuzione del presente Atto Aggiuntivo, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'AD debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del presente Atto Aggiuntivo, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

7.1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Atto Aggiuntivo, in quanto in possesso di certificazione ISO 9001-2008, la Società ha presentato quale deposito cauzionale, la Fideiussione bancaria n°11/36437 di € 297.953,00 (euro duecentonovantasettemilanovecentocinquantatre/00) rilasciata, in data 11.06.2012, dal "BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.p.A." sede di Brescia, Corso Martiri della Libertà n°13, integrativa di quelle presentate a garanzia del Contratto e del "1° Atto Aggiuntivo", pari al 5%

dell'importo in aumento del prezzo definito con il presente Atto Aggiuntivo .

7.2. Detta fideiussione sarà svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito e con le modalità previste dall'art. 113, comma 3 D.Lg. 163/06; il residuo importo, pari al 25%, sarà svincolato dopo il collaudo, consegna e accettazione di ciascun lotto/sublotto.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO)

8.1. I termini di adempimento e collaudo dei sublotti 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 restano invariati rispetto a quelli indicati dal Contratto e dal "1° Atto Aggiuntivo".

8.2. I termini di adempimento e collaudo del Sublotto 3.3 sono gli stessi del Sublotto 3.2, così come determinati dall'articolo 7.3 del 1° Atto Aggiuntivo.

8.3. Le prestazioni aggiuntive relative al Sublotto 4.2, acquisite con il presente Atto Aggiuntivo, divise in due Fasi (o Shipset) saranno approntate al collaudo rispettivamente entro 2123 (duemilacentotrentatré) giorni solari (fase 1) e 2458 (duemilaquattrocentocinquantaotto) giorni solari

Manzoni

2/2/20

ff

(fase 2) decorrenti dalla data di approvazione del Contratto. Il collaudo sarà eseguito da un'apposita Commissione MMI, presso gli stabilimenti della Società costruttrice Astrium, secondo la procedura di FAT che la Società FINCANTIERI si impegna a fornire almeno 60 (sessanta) giorni prima del Collaudo. All'atto dell'accettazione, ovvero in caso di rifiuto, la Commissione redigerà il Verbale di Accettazione, nel quale saranno altresì indicate le penalità proposte in applicazione del successivo articolo 11 nonché eventuali riserve e proposte di trattenute cautelative, ovvero il Verbale di Rifiuto di cui all'articolo 42 del Contratto. Il Verbale di Accettazione sarà inviato alla Società che, nel sottoscriverlo per presa visione, potrà aggiungervi una dichiarazione di accettazione con riserva, da sviluppare successivamente con apposito memoriale entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni solari.

ARTICOLO 9 (MODALITA' DI PAGAMENTO)

9.1. Il pagamento dei prezzi relativi ai Sublotti 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, indicati al precedente articolo 5, verrà effettuato applicando le stesse modalità e rateazioni stabilite

all'articolo 19 del Contratto e all'articolo 8.1.4 del "1° Atto Aggiuntivo" (per il Sublotto 3.2). La differenza tra gli importi percepiti dalla Società prima dell'efficacia del presente Atto Aggiuntivo e quanto dovuto a seguito del nuovo prezzo del Sublotto stesso, sarà corrisposta, per ogni Sublotto, all'atto del pagamento della prima rata successiva all'entrata in vigore del presente Atto Aggiuntivo.

9.1.1 Sublotto 1.2

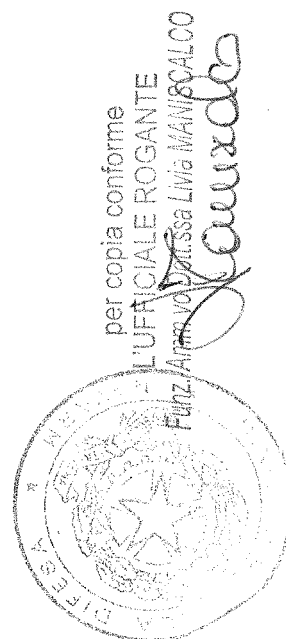
Gli avanzamenti saranno determinati sulla base delle certificazioni di UTNAV come da Statino di Avanzamento di cui alla Tab. "A" e composizione convenzionale del prezzo del Lotto di cui alla Tab. "A-bis" allegati al Contratto.

9.1.2 Sublotti 2.1 e 2.2:

Gli avanzamenti saranno determinati sulla base delle certificazioni di UTNAV come da Statino di Avanzamento di cui alla Tab. "B - A1" allegata al "1° Atto Aggiuntivo".

9.1.3 Sublotto 3.1:

Gli avanzamenti saranno determinati sulla base delle certificazioni di UTNAV come da Statino di avanzamento di cui alla Tab. "C1" e composizione



convenzionale del prezzo del Sublotto di cui alla Tab. "C1-bis" allegati al Contratto.

9.1.4 Sublotto 3.2:

Gli avanzamenti saranno determinati sulla base delle certificazioni di UTNAV, come da Statino di Avanzamento di cui alla Tab. "D1-A2" e composizione convenzionale del prezzo del Sublotto di cui alla Tab. "Dbis-A2" (intera fornitura dei corsi) allegati al presente Atto Aggiuntivo, che annullano e sostituiscono le Tab. "D1-A1" e "Dbis-A1", allegate al 1° Atto Aggiuntivo.

9.1.5 Sublotto 3.3:

I pagamenti verranno effettuati a consuntivo, dietro presentazione da parte della Società delle spese sostenute, debitamente documentate, per la loro verbalizzazione da parte di UTNAV e successiva fatturazione. La rimanenza del lotto al termine dei corsi confluirà nell'importo "a tetto" del sublotto 4.1 (pp.dd.rr. dotazione bordo), già previsto nel contratto principale.

9.1.6 Sublotto 4.2:

Il pagamento del prezzo dei materiali costituenti la fornitura del Sublotto 4.2, la cui composizione convenzionale divisa in due Fasi separate (1 e 2) è

riportata nell' "Allegato 1", sarà effettuato, per ogni fase, in unica soluzione alla avvenuta consegna ed accettazione dei materiali relativi.

Per garantire la Amministrazione, la Società presenterà al pagamento della rata un'idonea garanzia di importo pari al 10% del prezzo di ciascuna Fase riportato all'Art. 5.1. Tale garanzia sarà svincolata allo scadere del periodo di garanzia di cui all'Art. 13.

9.2 Le parti, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n°231, si danno atto che i pagamenti saranno effettuati non oltre 30 giorni solari dalla data di accettazione da parte dell'A.D. dei Sublotti contrattuali, ovvero dalla data di ricezione della fattura, se a quella successiva.

ARTICOLO 10 (SUBAPPALTO)

L'articolo 10 del Contratto viene modificato come di seguito:

10.1. È previsto il subappalto limitatamente alle attività del settore metalmeccanico, elettrico, ed elettronico fino alla quota massima consentita dall'art. 118 del d. Lgs 163 del 2006.

Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al

Ditaurales

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

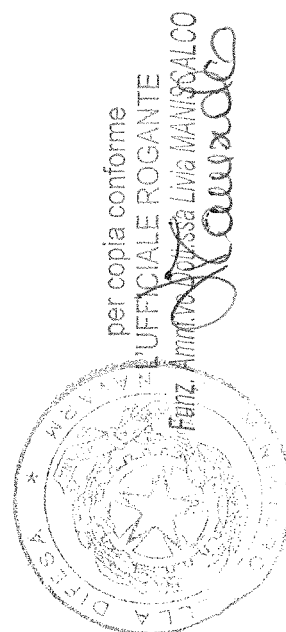
contratto di subappalto, la Società dovrà presentare all'Ufficio di Programma Sommergebili di Navarm apposita istanza contenente:

- 1) il contratto di subappalto;
- 2) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
- 3) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del d.Lgs. n 163 del 2006;
- 4) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- 5) una dichiarazione che escluda la sussistenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, di alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, a pena di nullità assoluta, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n°136, che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il citato obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla società subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 del d. Lgs 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla società al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).



10.2 Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la Società contraente.

10.3 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 10.1. il contratto può essere risolto per inadempimento.

ARTICOLO 11 (PENALITÀ SUBLOTTO 4.2)

Qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai termini previsti all'Art. 8.3, per ogni mese di ritardo sul termine di approntamento di ciascuna fase sarà sottoposta alla penalità del 2% dell'importo del Sublotto stesso fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) di detto importo.

ARTICOLO 12 (REVISIONE PREZZO)

Non è ammessa la revisione dei prezzi di cui all'Art. 5.1 .

ARTICOLO 13 (RIDUZIONE PREZZO PER ECCESSIVO RUMORE IRRADIATO IN MARE)

Con riferimento alla conclusione delle indagini volte ad accertare le migliori performance acustiche raggiungibili dai battelli Classe U212A (Rif. Dp. UPS/20352 in data 01/02/2012 di NAVARM punti a. e

b.) l' articolo 39 del Contratto viene integrato così come segue:

- Livello spettrale da 10 fino a 1000 Hz.

Rumore irradiato in mare alle basse frequenze (10 - 25 hz) negli assetti previsti dal contratto: per quanto attiene il rumore irradiato in mare in questo campo di frequenze le curve limite di rumore riportate in specifica tecnica ST 80200004 sono da considerarsi non applicabili. In tale campo di frequenze il rumore irradiato in mare dai battelli (sublotti 2.1 e 2.2) dovrà essere non peggiore di quanto rilevato sul Smg. TODARO negli assetti previsti dal contratto (Rif. Relazione N°4 del 19/12/2005 "SMG. TODARO rilievi di rumore irradiato in mare" - Foglio di trasmissione n°120 del 19/12/2005).

- Livello spettrale da 1 Khz fino a 10 Khz (misurato in terzi di ottava) Assetto snorkel: in questo campo di frequenze il livello della curva limite viene aumentato di +5 dB. La tolleranza ammissibile, non soggetta a riduzione prezzo, rimane invariata a +3 dB.

ARTICOLO 14 (GARANZIA)

Il periodo di garanzia del Sublotto 4.2 è stabilito

Mauro

20/12/05

eff

della durata di 12 mesi (dodici) dalla data di accettazione dei materiali.

Per le attività dei Sublotti 3.2 e 3.3 non è prevista garanzia.

ARTICOLO 15 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

L'articolo 24 del Contratto viene modificato come di seguito:

15.1 La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

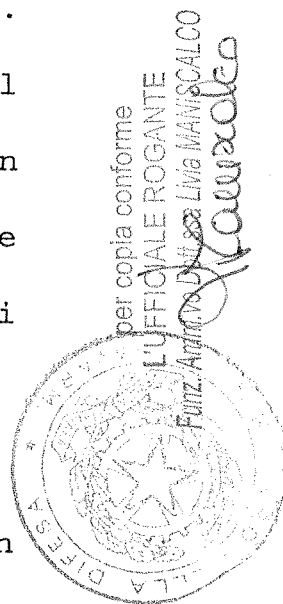
15.2 In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo dispone il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli utenti previdenziali e assicurativi.

15.3 In caso di ottenimento del documento unico di

regolarità contributiva relativo alla Società contraente negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'A.D. pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art.118 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 16 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo



dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^a Divisione Contratti - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ovvero per i corsi di formazione del Sublotto 3.2 a i sensi dell'articolo 14 , comma 10, della legge 537/1993, fatta eccezione per le spese dei viaggi di cui al Sublotto 3.3.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e

successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00.

ARTICOLO 17 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/1994 e ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 nr. 136, così come modificato dall'art.7 del D.L. 187/2010 i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento mediante accreditamento sul Conto Corrente bancario dedicato, intestato al nome della Società stessa presso la Banca Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia S.p.A., Piazza della Repubblica 2, Trieste, Codice IBAN: IT 97 D 06340 02220 005300750230 e le persone delegate ad operare su di esso saranno i Signori:

ALLOSIA MARIO C.F.: LLSMRA48P08D969H;

BOICO PIERO C.F.: BCOPRI59B12L424Z;

BONO GIUSEPPE C.F.: BNOGPP44C23G728P;

BULGARINI PAOLA C.F.: BLGPLA60B66H501X;

CATELLO MARCO C.F.: CTLMRC64M16Z107P;

COLOMBO ANDREA PAOLO C.F.: CLMNRP64P15E514D;

DADO GIUSEPPE C.F.: DDAGPP69P03G888R;

PALERMO FABRIZIO C.F.: PLRFRZ71B05G478C;

PAPPAIANNI VITALIANO C.F.: PPPVLN51A27H501J;

Stamardo

2/3/2010
Offici

SARDINA GIACOMO C.F.: SRDGCM48P26G273R.

Eventuali variazioni dei dati di conto corrente e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società al Ministero della Difesa - NAVARM.

La Società dichiara di esonerare la Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 18 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 così come modificato dall'art 7 del D.L 187/2010.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

ARTICOLO 19 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

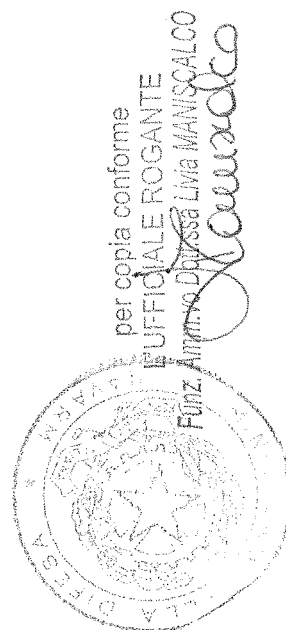
A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Genova presso la Direzione Navi Militari Via Cipro n° 11.

ARTICOLO 20 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., la Società contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la Società avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza della Società non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la Società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo



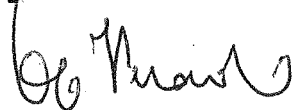
stabilite all'art. 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso della Società non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi sei mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°30 e in fogli n°8 di cui si compone fin qui.

p. LA SOCIETA'



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. la Società, dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

Art. 6 - Clausola di salvaguardia;

Art. 9 - Modalità di pagamento.

P. LA SOCIETA'



P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA



L'UFFICIALE ROGANTE



ALLEGATO 1

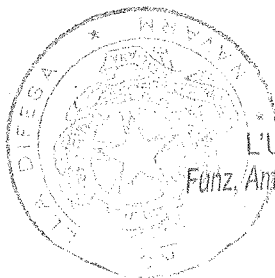
ELENCO DOTAZIONI DI RISPETTO SPECIALI PER "GAS GENERATOR"
(2° Atto Aggiuntivo – materiali da acquisire nell'ambito del Sublotto 4.2)

MATERIALI DA FORNIRE COMPONENTI LA FASE 1
(ENTRO 2123 GG.SS. dall'operatività del Contratto - Art. 8.3 dell'Atto Aggiuntivo)

ASTRIUM – DOTAZIONI DI RISPETTO SPECIALI PER "GAS GENERATOR"	
FASE 1	
1	9 Camere di combustione complete di propellente e acciarini

MATERIALI DA FORNIRE COMPONENTI LA FASE 2
(ENTRO 2458 GG.SS. dall'operatività del Contratto - Art. 8.3 dell'Atto Aggiuntivo)

ASTRIUM – DOTAZIONI DI RISPETTO SPECIALI PER "GAS GENERATOR"	
FASE 2	
1	9 Camere di combustione complete di propellente e acciarini



per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Funz. Amm.vo Dott.ssa Livia MANISCALCO
Kauralo

TABELLA "D1 - A2"

**STATINO AVANZAMENTO LAVORI
CORSI DI ADDESTRAMENTO (Sublotto 3.2)
Rif. Art. del presente atto aggiuntivo**

SITUAZIONE AL

Corsi

omma % di corsi eseguiti e certificati

=% (A)

vanzamento Sublotto 3.2 (= A)

=.....%

TABELLA " Dbis - A2"

ELENCO COMPLESSIVO DEI CORSI DI ADDESTRAMENTO DA ESEGUIRE
(Sublotto 3.2) E LORO VALORE CONVENZIONALE PERCENTUALE

VARIANTE	IMPIANTO/SISTEMA	INCIDENZA % [x numero corsi]	
		OPERATORI	MANUTENTORI
V.N. 2	Sensore SHF (Super High Frequency)	5,6 (2X)	5,6
V.N. 3	Predisposizioni per ML U212A Link (*)	3,5	3,5
V.N. 6	Visualizzazione e controlli funzioni aggiuntive sulle console BCWCS (*)		11,9
V.N. 7	Sostituzione di n° 2 sollevamenti Gabler con n° 2 sollevamenti Calzoni		4,0
OBS 4	Telefono subacqueo UT3000	0,3 (2X)	
OBS 5	Ecografo VE 5900 BQ SVT	1,7 (2X)	
OBS 6	RESM	10,7 (2X)	7,7
VDC 02	Corso per Sistema Periscopi - SERO 400 / OMS 100	16,6	19,1
VDC 01	Corso manutentore di terra Sonar CSU90-138		9,8
TOTALE		100%	

Manuel

Corsi che concorrono al valore convenzionale del sublotto descritti nella S.T. del 1° A.A.

2/2/2
effey

